



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. SRCPIE/27/2009/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 14 luglio 2009, composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Walter BERRUTI	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta proveniente dal comune di Leini n. 13235 del 4 giugno 2009, recante quesito su come debba considerarsi la società affidataria del servizio di recupero della TARSU in relazione all'art. 233 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. testo unico enti locali);

Vista l'ordinanza n. 28/PAR/2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il comune di Leini, con nota a firma del suo sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, su come debba considerarsi la società affidataria del servizio di recupero della TARSU agli effetti dell'art. 233 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, norma che disciplina i "conti degli agenti contabili interni".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, che dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

1. Preliminarmente occorre verificare la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

1.1. La legittimazione a richiedere pareri è dei soli enti previsti dalla citata L. n. 131/2003.

La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dal sindaco del comune di Leinì.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, essa è ammissibile.

1.2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Il quesito verte su di una norma avente certamente natura contabile, disciplinando proprio i conti degli agenti contabili.

Pertanto, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.

2. Nel merito. Il comune, premesso di avere affidato a società di riscossione l'incarico per il recupero dei "crediti TARSU", chiede come debba considerarsi tale società in relazione all'art. 233 del testo unico enti locali.

Intende il Collegio che il quesito, formulato in maniera estremamente sintetica, senza altra specificazione, verta sulla qualificazione di agente contabile della società incaricata dal comune della riscossione della TARSU.

Prevede invero il citato art. 233, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 154/2008:

"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto".

I successivi commi 2, 3 e 4 disciplinano le modalità di trasmissione del conto alla Corte.

Per l'art. 93, comma 2 del medesimo t.u. *"Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".*

Nella giurisprudenza di questa Corte la società concessionaria della riscossione dei tributi locali è considerata agente contabile, mercé il

maneggio di pubblico denaro (cfr., tra le tante, Corte dei conti, Sez. Umbria 23 dicembre 2008 n. 201, Corte dei conti, Sez. Lazio 7 luglio 2008 n. 1190, proprio in casi di società concessionaria della riscossione della TARSU).

Non pare dubitabile al Collegio che tale qualifica ricorra nella situazione in esame.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 14 luglio 2009.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI

Il Presidente
F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il 15/07/2009
Il Dirigente
F.to Dott. Gregorio VALENTINI